

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con D.P.Reg. 7 luglio 2014 n. 0141/Pres. e successive modifiche e integrazioni.

INDICE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Modifiche all'articolo 2 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 3 Modifiche all'articolo 3 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 4 Modifiche all'articolo 4 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 5 Modifiche all'articolo 6 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 6 Modifiche all'articolo 7 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 7 Modifiche all'articolo 8 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 8 Modifiche all'articolo 9 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 9 Modifiche all'articolo 10 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 10 Modifiche all'articolo 12 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 11 Modifica all'articolo 14 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 12 Modifiche all'articolo 15 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 13 Modifica all'articolo 16 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 14 Modifica all'articolo 17 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 15 Modifiche all'articolo 18 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 16 Modifiche all'articolo 19 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 17 Modifica all'articolo 21 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 18 Abrogazione dell'articolo 23 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 19 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento reca modifiche al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2014, n. 0141.

Art. 2 Modifiche all'articolo 2 del D.P.Reg. 141/2014

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera e) del comma 1 è abrogata;
 - b) alla lettera g) del comma 1 dopo la parola: << valutazione >> sono aggiunte le seguenti: << tali da pregiudicare l'ottenimento del contributo.>>.

Art. 3 Modifiche all'articolo 3 del D.P.Reg. 141/2014

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: <<a) progetti aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro;>>;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. Le associazioni di cui al comma 1 devono risultare iscritte, alla data di presentazione della domanda di contributo e per l'intera durata della procedura contributiva, nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 20 della legge ovvero, a decorrere dalla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione b) di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativa alle associazioni di promozione sociale iscritte nel RUNTS.>>;
 - c) al comma 3 dopo le parole: <<comma 2>> sono aggiunte le seguenti: <<alla data di presentazione della domanda>>;
 - d) al comma 3 bis dopo le parole: <<associazione di promozione sociale>> sono inserite le seguenti <<o appartenenti alla medesima rete associativa di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 117/2017>>.

Art. 4 Modifiche all'articolo 4 del D.P.Reg. 141/2014

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: <<a) progetti di utilità sociale a favore di associati o di terzi, che perseguono una o più finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge ovvero progetti aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, rientranti nelle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 117/2017 e che presentano i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - 1) si svolgono interamente nel territorio regionale;
 - 2) comportano un impegno organizzativo e gestionale di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi;
 - 3) non prevedono quote di iscrizione né altri versamenti a carico dell'utenza coinvolta nel progetto.>>;
 - b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: <<b) iniziative proposte dalle associazioni per la formazione e l'aggiornamento dei propri associati, che presentano i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - 1) si svolgono interamente nel territorio regionale;
 - 2) si riferiscono alle attività e finalità statutarie delle associazioni proponenti;
 - 3) prevedono una durata delle attività formative non inferiore a due mesi e non superiore a dodici mesi;
 - 4) non prevedono quote di iscrizione né altri versamenti a carico dei partecipanti associati.>>;
 - c) al comma 2, la parola: <<ammessa>> è sostituita dalla seguente: <<ammissibile>>.

Art. 5 Modifiche all'articolo 6 del D.P.Reg. 141/2014

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. La domanda per i contributi disciplinati dal presente regolamento è presentata al Servizio entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Servizio medesimo.>>;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. È consentito l'accesso alla piattaforma informatica di cui al comma 1 esclusivamente con autenticazione forte, ovvero attraverso l'identificazione della persona fisica sulla base dell'identità digitale associata al codice SPID o dichiarata nei supporti dotati di certificato di autenticazione, che consentirà di sottoscrivere la domanda con la sola convalida finale, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).>>;
 - c) il comma 6 è abrogato;
 - d) il comma 6 bis è abrogato.

Art. 6 Modifiche all'articolo 7 del D.P.Reg. 141/2014

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 dopo le parole: <<comprehensive dell'Iva nella misura in cui>> sono inserite le seguenti: <<sia realmente sostenuta e rappresenti un costo e che>>;
 - b) la lettera a) del comma 2) è sostituita dalla seguente: <<a) compensi a professionisti esterni e agli associati i quali non svolgono l'attività in maniera volontaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 17, 35 e 36 del decreto legislativo 117/2017 e che non percepiscono compensi come membri degli organi sociali o integrino una fattispecie di conflitto di interesse, per prestazioni professionali di servizi, nel limite massimo del 30 per cento del costo progetto;>>;
 - c) alla lettera g) del comma 2) dopo la parola: <<stipulata>> è inserita la seguente: <<esclusivamente>>;
 - d) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente: <<c) le voci di cui al comma 2 che superano i limiti previsti;>>
 - e) dopo la lettera i bis) del comma 2 è aggiunta la seguente: <<i ter) rimborsi di tipo forfetario, secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legislativo 117/2017.>>;
 - f) il comma 5 è sostituito dal seguente: <<Per personale di cui alla lettera f) del comma 2, deve intendersi: personale con contratto di lavoro subordinato o autonomo occasionale, addetto all'attività amministrativa dell'associazione, oppure ad altre attività, purché relative al progetto finanziato. Qualora il personale sia addetto anche ad altre attività non pertinenti al progetto, devono essere esplicitati i criteri per la definizione della quota parte dell'orario e del costo direttamente riferibile al progetto, pena l'inammissibilità della spesa. >>;
 - g) al comma 8 dopo le parole: << 20,00 euro >> è inserita la seguente: <<lordi>> e dopo le parole: << 80,00 euro >> è inserita la seguente: <<lordi>>.

Art. 7 Modifiche all'articolo 8 del D.P.Reg. 141/2014

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al numero 2) della lettera b) del comma 1, la parola: <<149>> è sostituita dalla seguente:
<<150>>;
- b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<< d) estensione territoriale del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al numero di comuni in cui si realizzano le attività:
 - 1) punti 10 se il progetto è proposto nel territorio di almeno cinque comuni;
 - 2) punti 15 se progetto è proposto nel territorio di almeno otto comuni;
 - 3) punti 20 se il progetto è proposto nel territorio di almeno dodici comuni;>>
- c) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<e) coinvolgimento del partenariato istituzionale pubblico: il punteggio viene graduato in relazione al numero di soggetti istituzionali pubblici coinvolti:
 - 1) punti 10 se il progetto prevede convenzioni già stipulate al momento della presentazione della domanda e riferibili esclusivamente al progetto da realizzare con almeno un soggetto istituzionale pubblico;
 - 2) punti 20 se il progetto prevede convenzioni già stipulate al momento della presentazione della domanda e riferibili esclusivamente al progetto da realizzare con più di un soggetto istituzionale pubblico.>>.

Art. 8 Modifiche all'articolo 9 del D.P.Reg. 141/2014

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dopo le parole: <<comprehensive dell'Iva nella misura in cui>> sono inserite le seguenti:
<<sia realmente sostenuta e rappresenti un costo e che>>;
- b) la lettera a) del comma 2) è sostituita dalla seguente: <<a) compensi a professionisti esterni e a professionisti associati, i quali non svolgono l'attività in maniera volontaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 17, 35 e 36 del decreto legislativo 117/2017 e che non percepiscono compensi come membri degli organi sociali o integrino una fattispecie di conflitto di interesse, per attività di docenza;>>;
- c) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente: <<d) spese per l'assicurazione stipulata esclusivamente per l'iniziativa formativa e per i soli associati coinvolti nella stessa;
- d) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente: <<c) le voci di cui al comma 2 che superano i limiti previsti;>>;
- e) alla lettera i bis) del comma 3 le parole: <<attività di progetto>> sono sostituite dalle seguenti:
<<iniziative formative>>;
- f) dopo la lettera i bis) del comma 3 è aggiunta la seguente: <<i ter) rimborsi di tipo forfetario, secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legislativo 117/2017.>>;
- g) al comma 4 le parole: <<del progetto>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'iniziativa formativa>>;

- h) il comma 5 è sostituito dal seguente: <<5. Per personale di cui alla lettera c) del comma 2, deve intendersi: personale con contratto di lavoro subordinato o autonomo occasionale, addetto all'attività amministrativa dell'associazione, oppure ad altre attività, purché relative all'iniziativa finanziata. Qualora il personale sia addetto anche ad attività non pertinenti all'iniziativa, devono essere esplicitati i criteri per la definizione della quota parte dell'orario e del costo direttamente riferibile all'iniziativa, pena l'inammissibilità della spesa.>>;
- i) al comma 8 dopo le parole: << 20,00 euro>> è inserita la seguente: <<lordi>> e dopo le parole: <<80,00 euro >> è inserita la seguente: <<lordi>>.

Art. 9 Modifiche all'articolo 10 del D.P.Reg. 141/2014

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<< b) dimensione ed economicità dell'iniziativa: il punteggio viene graduato in relazione al rapporto fra costo complessivo dell'iniziativa e numero dei volontari direttamente coinvolti nell'organizzazione e attuazione della stessa:

- 1) punti 10 se il rapporto è superiore a 150;
- 2) punti 15 se il rapporto è compreso tra 100 e 150;
- 3) punti 20 se il rapporto è compreso tra 50 e 99;
- 4) punti 25 se il rapporto è inferiore a 50;>>;

b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<c) attivazione di un rapporto di partenariato: il punteggio viene graduato in relazione al numero di associazioni che propongono congiuntamente l'iniziativa ai sensi dell'articolo 4, comma 2:

- 1) punti 10 se l'iniziativa è presentata congiuntamente da almeno due associazioni;
- 2) punti 15 se l'iniziativa è presentata congiuntamente da tre associazioni;
- 3) punti 20 se l'iniziativa è presentata congiuntamente da più di tre associazioni.>>.

Art. 10 Modifiche all'articolo 12 del D.P.Reg. 141/2014

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: <<Tutte le comunicazioni al soggetto beneficiario relative ai procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento sono effettuate esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).>>;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: <<6 bis. Il soggetto beneficiario comunica con il Servizio esclusivamente a mezzo PEC, intestata all'associazione.>>.

Art. 11 Modifica all'articolo 14 del D.P.Reg. 141/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 è sostituito dal seguente: << Il progetto e l'iniziativa formativa possono essere avviati solo successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo e sono avviati entro novanta giorni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, pena la revoca del contributo.>>.

Art. 12 Modifiche all'articolo 15 del D.P.Reg. 141/2014

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole: <<con decreto del Direttore del Servizio>> sono soppresse;
 - b) al comma 2 le parole: <<e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita>> sono soppresse;
 - c) al comma 3 le parole: <<, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita>> sono soppresse.

Art. 13 Modifica all'articolo 16 del D.P.Reg. 141/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 è sostituito dal seguente: <<Il beneficiario del contributo è tenuto ad apporre su tutto il materiale relativo al progetto o iniziativa formativa, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari, il logo della Regione, nel rispetto dei criteri dell'immagine coordinata della Regione e l'indicazione della legge regionale in base alla quale è stato concesso il contributo.>>.

Art. 14 Modifica all'articolo 17 del D.P.Reg. 141/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 le parole: <<Direttore del >> sono soppresse e dopo la parola: <<stessi>> sono aggiunte le seguenti: <<, come previsto all'articolo 2, comma 1, lettera g).>>.

Art. 15 Modifiche all'articolo 18 del D.P.Reg. 141/2014

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3 dopo le parole: <<di cui al comma 2,>> sono inserite le seguenti: <<nonché delle attività progettuali o delle iniziative di formazione e aggiornamento,>> e dopo le parole: <<non superiore ai sei mesi>> sono aggiunte le seguenti: <<dalla data prevista al comma 2.>>;
 - b) al comma 4 le parole: << ed annullata in originale dallo stesso>> sono soppresse;
 - c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: <<5 bis. Il rendiconto è approvato entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione completa di cui al comma 1.>>.

Art. 16 Modifiche all'articolo 19 del D.P.Reg. 141/2014

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera d) del comma 1 dopo le parole: <<originariamente programmati>> sono aggiunte le seguenti: <<, tale da pregiudicare l'utile permanenza in graduatoria dei progetti e delle iniziative finanziate;>>;
 - b) dopo la lettera e) del comma 1 è aggiunta la seguente: <<e bis) mancato avvio entro i termini stabiliti all'articolo 14, comma 1.>>;
 - c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: <<3 bis. Qualora il costo complessivo, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera c), risulti inferiore a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda il contributo è rideterminato proporzionalmente.>>.

Art. 17 Modifica all'articolo 21 del D.P.Reg. 141/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 dopo le parole: <<successive modificazioni ed integrazioni>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, integrazioni e relativi decreti attuativi.>>.

Art. 18 Abrogazione dell'articolo 23 del D.P.Reg. 141/2014

1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 è abrogato.

Art. 19 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE